



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Dott.ssa Mariella Mainolfi  
Ex direzione generale delle professioni sanitarie  
e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale  
Ministero della salute

[dgrups@postacert.sanita.it](mailto:dgrups@postacert.sanita.it)

Dr. Andrea Giordano  
Capo Ufficio legislativo  
Ministero della salute

[leg@postacert.sanita.it](mailto:leg@postacert.sanita.it)

Dr. Giulio Veltri  
Capo Ufficio Legislativo  
Ministero delle imprese e del made in Italy

[dgcm.div01@pec.mimit.gov.it](mailto:dgcm.div01@pec.mimit.gov.it)

**Oggetto: richiesta parere interpretativo su campo di applicazione degli artt. 15 e 16 del decreto n. 232/2023 - Comitato di Valutazione Sinistri (CVS): applicabilità agli studi associati e alle società tra professionisti (STP).**

Questa Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale, – chiede l'autorevole parere di codesti Dicasteri in merito alla corretta applicazione della fattispecie indicata in oggetto.

Le perplessità nascono in primis dalla mancanza di una base giuridica certa ovvero di un orientamento interpretativo in ordine all'istituzione del Comitato di Valutazione Sinistri (CVS) previsto dal decreto 15 dicembre 2023, n. 232 ("Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie..."), attuativo dell'art. 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge c.d. Gelli-Bianco).

Orbene, la fattispecie in esame necessita di una ricostruzione del quadro giuridico conferente.

**Occorre rilevare che l'art. 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge c.d. Gelli-Bianco) prevede che "1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



## FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. **Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.**

2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189...”.

**Inoltre, l'art. 15, comma 2, del decreto 15 dicembre 2023, n. 232, dispone che “La struttura, in completa o parziale auto-ritenzione del rischio, o con copertura assicurativa, gestisce il sinistro, avvalendosi di un apposito Comitato Valutazione Sinistri, proprio o in convezione, previa individuazione del ruolo e delle funzioni con apposito regolamento o atto organizzativo”.**

**L'art 16, comma 1, del suddetto decreto prevede, altresì, che “La struttura istituisce al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la funzione valutazione dei sinistri in grado di valutare sul piano medico- legale, nonché clinico e giuridico, la pertinenza e la fondatezza delle richieste indirizzate alla struttura.** Tale funzione dovrà fornire il necessario supporto ai fini della determinazione di corrette e congrue poste da inserire in bilancio relativamente ai fondi di cui agli articoli 10 e 11. Le competenze minime obbligatorie, interne o esterne, che la struttura deve garantire sono le seguenti:

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



## FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- a) medicina legale;
- b) perito («*loss adjuster*»);
- c) avvocato o altra figura professionale, con competenze giuridico legali, dell'ufficio aziendale incaricato della gestione dei sinistri;
- d) gestione del rischio («*risk management*»).

Ciò detto, alla luce di tali disposizioni, ci si è chiesti se con riferimento agli studi associati e alle società tra professionisti (STP) mediche e/o odontoiatriche il CVS configuri un presidio organizzativo necessario o meno.

È altresì pacifico che per la giurisprudenza consolidata lo studio mono-professionale si configuri quale mero luogo di esercizio dell'attività del singolo professionista, privo di una autonoma organizzazione strutturale, e che pertanto correlativamente non sussista un obbligo espresso e generalizzato di istituzione del CVS. In tali ipotesi, infatti l'adozione di modelli organizzativi per la gestione dei reclami e dei sinistri appare piuttosto riconducibile a una raccomandazione di buona pratica, funzionale a garantire un'adeguata gestione del rischio professionale e dei rapporti con l'utenza e con l'assicuratore.

**In conclusione, stante le su esposte osservazioni, posto che per lo studio mono-professionale, configurabile quale mero luogo di esercizio dell'attività del singolo professionista, poiché privo di una autonoma organizzazione strutturale, non sussista un obbligo espresso e generalizzato di istituzione del CVS, in considerazione della rilevanza che la materia in esame riveste per le professioni medica e odontoiatrica, si chiede a codesti Dicasteri un autorevole parere interpretativo in ordine alla sussistenza o meno dell'obbligo di istituzione del CVS per gli studi associati e le STP mediche e/o odontoiatriche, al fine di definire il campo di applicazione degli artt. 15 e 16 del decreto n. 232/2023.**

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE CAO  
Andrea Senna

IL PRESIDENTE  
Filippo Anelli

MF/CDL

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005*